

REGOLAMENTO SPIN OFF E START UP

Sommario

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione	2
Art. 2 Definizioni	2
Art. 3 Proponenti e soci	2
Art. 4 Commissione spin off e start up	3
Art. 5 Procedura di costituzione di spin off e start up universitari	4
Art. 6 Partecipazione dell'Università agli spin off	5
Art. 7 Partecipazione a spin off o start up del personale universitario.....	7
Art. 8 Disciplina delle incompatibilità e conflitto di interesse.....	8
Art. 9 Rapporti tra spin off o start up e Pegaso.....	8
Art. 10 Vigilanza e monitoraggio	9
Art. 11 Registro degli spin off e delle start up Pegaso.....	9
Art. 12 Mantenimento dello status di spin off e di start up.....	10
Art. 13 Marchio Pegaso	10
Art. 14 Proprietà intellettuale	10
Art. 15 Norme transitorie e finali	11

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

i. L'Università Telematica Pegaso Srl, di seguito indicata come "Pegaso", in conformità ai principi generali del proprio Statuto e in coerenza con le altre iniziative avviate per la valorizzazione della ricerca scientifica e dell'innovazione, favorisce e promuove la nascita di imprese, aventi come finalità l'utilizzazione, su base imprenditoriale, di brevetti, invenzioni, know-how o ritrovati scaturiti dalla ricerca.

ii. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, tra i quali la valorizzazione della Ricerca, il trasferimento tecnologico, il collegamento con il mondo imprenditoriale, l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi innovativi sul mercato e la creazione di condizioni favorevoli alla crescita dell'occupazione giovanile, Pegaso promuove e agevola le iniziative volte alla costituzione di società di capitali finalizzate alla produzione di nuovi beni e servizi ad elevato contenuto tecnologico, derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca.

iii. Il presente regolamento disciplina il procedimento di costituzione di spin off e start up universitari nonché la partecipazione agli stessi del personale universitario e dell'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2 Definizioni

i. Si definisce spin off o start up universitario Pegaso la società di capitali costituita su iniziativa dell'Università o del personale universitario, nel rispetto della vigente normativa di legge che prevede la partecipazione al capitale da parte dell'Università ovvero la partecipazione al capitale e l'impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale da parte dei proponenti di cui al successivo art. 3, offrendo gli stessi, alla nuova entità giuridica, l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

ii. Più precisamente, ai fini del presente regolamento si intende per:

a) spin off universitario Pegaso (di seguito denominato spin off): la società di capitali alla quale l'Università partecipa in qualità di socio;

b) start up universitaria Pegaso (di seguito denominata start up): la società di capitali alla quale l'Università non partecipa in qualità di socio.

Art. 3 Proponenti e soci

i. La costituzione di uno spin off può essere proposta da almeno un soggetto appartenente alle seguenti categorie (proponenti):

a) Personale docente e ricercatore della Pegaso;

In casi eccezionali e solo qualora ricorrano motivi di particolare interesse e opportunità per Pegaso, il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta della Commissione Spin Off e

Start Up, potrà approvare proposte di spin off avanzate dalle categorie b), c), d), ed e) di cui al successivo comma ii).

ii. La costituzione di una start up può essere proposta da almeno un soggetto appartenente alle seguenti categorie (proponenti):

a) Personale docente e ricercatore della Pegaso;

b) Titolari di assegni di ricerca della Pegaso;

c) Dottorandi della Pegaso;

d) Studenti della Pegaso ovvero ex studenti della Pegaso con laurea di 1^a o di 2^a livello e dottori di ricerca che abbiano terminato il corso di studi da non più di un biennio;

e) Altri collaboratori che negli ultimi tre anni, sulla base di rapporti contrattuali con la Pegaso, abbiano svolto per almeno un biennio attività di ricerca collegata all'oggetto dello spin off e della start up.

iii. Nel caso in cui la costituzione di una start up non sia proposta da almeno un docente o ricercatore della Pegaso, la proposta dovrà essere corredata da una dichiarazione di supporto diretto (di seguito dichiarazione) redatta da almeno un docente o ricercatore della Pegaso che attesti l'impegno, da parte dei proponenti di cui al comma precedente, al conseguimento dell'oggetto sociale oltre che l'impiego e la valorizzazione da parte dei medesimi del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

iv. Nel caso in cui una start up già costituita intenda divenire uno spin off, potrà continuare ad utilizzare la stessa configurazione giuridica adottata all'atto della propria costituzione, adattandola alle norme del presente regolamento per la costituzione in forma di spin off. In tal caso, la start up dovrà rispettare tutte le condizioni previste per la costituzione di uno spin off e, in particolare, divenire soggetto giuridico partecipato dall'Università secondo quanto previsto al successivo articolo 6 del presente regolamento.

[Art. 4 Commissione spin off e start up](#)

i. E' costituita con Decreto del Rettore la Commissione Spin Off e Start Up (di seguito denominata CSO) con funzioni e compiti tecnico consultivi; tale organo è presieduto dal Rettore o da suo delegato ed è formato complessivamente da tre membri scelti tra docenti esperti in materie tecnico-scientifiche, economico-gestionali e giuridiche, e dal Manager dell'Area Ricerca e Progetti.

I componenti docenti della CSO rimangono in carica tre anni e sono confermabili nell'incarico per non più di una volta. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla propria valutazione, la Commissione può essere, di volta in volta, integrata da valutatori dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento della proposta di spin off o di start up, nonché da altri soggetti imprenditoriali esterni all'Ateneo competenti sullo specifico settore di riferimento del business dello spin off o della start up stessi, con compiti consultivi.

ii. La Commissione esercita le seguenti funzioni:

a) esprime parere in merito alle proposte costituzione di uno spin off o di una start up;

b) ha compiti di monitoraggio di cui al successivo art. 10;

c) prospetta ai soggetti che avanzano una proposta di costituzione di uno spin off, ove ritenga che le condizioni di partecipazione della Pegaso al capitale sociale non siano adeguate a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, che la proposta a ciò volta venga opportunamente rimodulata o venga riformulata al diverso fine di costituire una start up;

d) prospetta ai soggetti che si fanno promotori di una start up, valutata particolarmente rilevante per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, la trasformazione della stessa al diverso fine di costituire uno spin off, previa opportuna rimodulazione della proposta medesima.

Art. 5 Procedura di costituzione di spin off e start up universitari

i. La proposta di costituzione deve essere corredata da un progetto imprenditoriale ricomprensivo:

a) gli obiettivi;

b) il piano finanziario;

c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;

d) il carattere innovativo del progetto;

e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;

f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e ricercatori di ruolo coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività dello spin off o start up, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutarne la compatibilità con la disciplina della Pegaso vigente in materia;

g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;

h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina della Pegaso vigente in materia;

i) l'individuazione di spazi, attrezzature e servizi della Pegaso, ove richiesti, per l'eventuale incubazione temporanea nelle strutture dipartimentali.

ii. La proposta, corredata da tutti gli elementi di cui al comma precedente, è inviata dai docenti proponenti, ovvero dal docente/ricercatore che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 3 comma iii), al Dipartimento/i di afferenza. Tale Dipartimento/i delibera a maggioranza in sede di Consiglio il necessario e preventivo parere favorevole sull'iniziativa proposta, esprimendosi, altresì, in merito:

(a) alla disponibilità ad ospitare temporaneamente le attività dello spin off o della start up secondo le normative vigenti in materia;

(b) all'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre che alla piena compatibilità con lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali, in ordine al personale della Pegaso coinvolto nell'iniziativa;

- (c) all'assenza di concorrenza tra le attività commerciali, di ricerca e di didattica sottese all'attività proposta dallo spin off o dalla start up e quelle istituzionali della struttura e, comunque, dell'Ateneo;
- (d) alla compartecipazione alla quota di capitale sociale di cui al successivo art. 6 comma i), nel caso di proposta di costituzione di uno spin off;
- (e) alla sostenibilità finanziaria della proposta – comprendente anche una circostanziata valutazione della rischiosità dell'iniziativa - e ai relativi riflessi economico patrimoniali sul bilancio dell'Ateneo, nel caso di proposta di costituzione di uno spin off.

iii. Successivamente all'acquisizione del parere favorevole del Dipartimento/i, corredato da tutti gli elementi di cui al comma precedente, il docente/ricercatore proponente ovvero il docente/ricercatore che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 3, comma iii), invia la proposta, completa di tutta la necessaria documentazione, all'Area Supporto alla Ricerca (di seguito ASUR) che, all'esito di adeguata attività istruttoria, predispone una relazione tecnica preliminare e sottopone la proposta stessa alla CSO per l'espletamento delle conseguenti attività di competenza di quest'ultima.

iv. La proposta di costituzione di uno spin off o di una start up, corredata del necessario parere favorevole della CSO e - nel solo caso in cui si tratti di una proposta di costituzione di uno spin off, anche del parere del Collegio dei Revisori dei Conti di Pegaso riguardo agli aspetti di cui alle lettere b) e g) del comma i. ed alla lettera e) del comma ii. del presente articolo - è sottoposta al Senato Accademico e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione della Pegaso, per le rispettive determinazioni di diretta competenza di tali Organi Collegiali, ai sensi dell'art. 3, comma 1), del D.M. MIUR 10 agosto 2011, n. 168.

[Art. 6 Partecipazione dell'Università agli spin off](#)

i. La partecipazione della Pegaso allo spin off deve essere pari ad almeno il 10% del capitale sociale. In casi eccezionali, e solo qualora ricorrano motivi di particolare convenienza e/o opportunità, il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo potrà in merito disporre diversamente. Il conferimento della quota societaria non potrà avere per oggetto beni inventariati della Pegaso e sarà a carico del Bilancio Universitario della Università Telematica Pegaso Srl. I proventi saranno reinvestiti in attività di supporto alla ricerca e di valorizzazione e trasferimento tecnologico.

ii. In sede di approvazione della proposta di costituzione di uno spin off, il Consiglio di Amministrazione della Pegaso nomina almeno un rappresentante dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin off.

A tale consigliere di nomina Pegaso è fatto obbligo di trasmettere al Rettore ed al Direttore Generale una formale relazione in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, comprensiva di tutte le informazioni sulle caratteristiche dell'indebitamento della società, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'Ateneo, nonché ogniqualvolta deliberazioni riguardanti fatti gestionali rilevanti e/o fatti inerenti la straordinaria amministrazione lo rendano opportuno. Gli organi dell'università a ciò preposti assieme alla Direzione Generale dell'Ateneo provvederanno a fornire a tale Consigliere, in modo

univoco, tempestivo e preventivo, le indicazioni a cui attenersi a tutela degli interessi di carattere generale di cui l'Ateneo è portatore e che danno fondamento alla sua partecipazione.

iii. L'atto costitutivo e/o lo statuto dello spin off deve prevedere che:

- qualora si determini l'obbligo di reintegrazione del capitale sociale, l'onere relativo viene assunto dagli altri soci, diversi dalla Pegaso, anche per conto di quest'ultima, la quale, in ogni caso, ha il diritto di mantenere invariata la propria quota di partecipazione senza ulteriori oneri e senza limiti al diritto di voto, tale postergazione nella partecipazione alle perdite viene garantita dagli altri soci, diversi da Pegaso, anche in sede di liquidazione della società;

- in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetta ai soci dello spin off, tra cui la Pegaso, il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento di dette azioni o quote sia subordinato al gradimento espresso della Pegaso;

- lo spin off è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e che è in ogni caso riservato alla Pegaso il diritto a nominare almeno un Consigliere di Amministrazione;

- la Pegaso nomina, laddove costituito, almeno un componente dell'Organo di Controllo, anche in caso di nomina di un Organo Monocratico (Sindaco Unico).

iv. I soci dello spin off sono tenuti ad accettare la sottoscrizione di accordi parasociali di durata non inferiore a cinque anni, da firmare contestualmente all'atto di costituzione dello spin off, in cui sia espressamente previsto che:

- devono essere preventivamente approvate dalla Pegaso le deliberazioni riguardanti: variazioni del capitale sociale, modifiche dell'oggetto sociale, proroga del termine, modifica delle regole di circolazione delle azioni o quote;

- è riconosciuto alla Pegaso il diritto di opzione di vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, sui quali grava il corrispondente obbligo di acquisto in proporzione alle rispettive quote societarie; il prezzo di vendita andrà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore del Patrimonio Netto dello spin off, alla data di esercizio dell'opzione stessa;

- il socio/i proponente/i o comunque i soci dipendenti della Pegaso sia a tempo pieno, sia a tempo definito/parziale partecipanti allo spin off, sono obbligati a non cedere o trasferire la propria quota di partecipazione in qualsiasi modo e a qualsivoglia titolo, causa e ragione, per

uscire dalla compagine societaria prima che sia trascorso un triennio dalla costituzione della società;

- è garantita alla Pegaso una espressa clausola di gradimento in ordine ad eventuali ingressi di nuovi soci;

- vanno trasmesse annualmente alla Pegaso, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente strutturato dell'Università, nonché le informazioni e le comunicazioni espressamente

previste dall'art. 53, comma 11, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

- lo spin off può esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 64, comma 3, del "Codice della Proprietà Industriale" (Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30), e successive modificazioni e integrazioni, solo previa espressa autorizzazione dell'Università.

Art. 7 Partecipazione a spin off o start up del personale universitario

i. In deroga all'espresso divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono costituire od entrare a far parte della compagine sociale di uno spin off o di una start up, in virtù di quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali nei limiti previsti dal successivo comma ii) del presente Regolamento, e, comunque, nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168.

ii. Fermi restando i vincoli previsti al successivo art. 8, comma i, il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno, può:

a) svolgere, compatibilmente con le esigenze legate ai propri obblighi istituzionali, attività a favore dello spin off, anche retribuita, purché essa non si configuri come lavoro subordinato, ai sensi della normativa vigente in materia e, in ogni caso, secondo quanto indicato al successivo comma iii);

b) assumere cariche sociali e responsabilità formali nella gestione dello stesso, dandone espressa comunicazione al Rettore, per la durata massima di 3 anni, rinnovabili attraverso nuova e formale richiesta all'Ateneo.

iii. Il personale docente e ricercatore, sia in qualità di proponente persona fisica, sia di membro degli organi sociali della società di spin off o di start up, non potrà essere considerato "preventivamente autorizzato" ad accettare commesse e/o consulenze e/o collaborazioni da parte della società di spin off o della società di start up; pertanto dovrà, ai sensi del Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori dell'Università di Roma La Pegaso, di volta in volta procedere a richiedere apposita formale autorizzazione

iv. I borsisti post laurea e post dottorato, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi o gli allievi dei corsi di specializzazione, possono svolgere per lo spin off o per la start up attività anche retribuita, purché essa risulti compatibile con i propri obblighi e con la propria normativa di riferimento, e previa espressa autorizzazione rilasciata dal Dipartimento, o dal Collegio dei docenti di dottorato o, ancora, dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, dopo aver sentito il tutor o il referente del progetto.

v. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, che partecipa a qualunque titolo allo spin off o alla start up, deve comunicare alla Pegaso, con le modalità previste ai sensi del Regolamento di cui al comma iii. del presente articolo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo e sotto qualsiasi modo e/o forma ottenuti dallo spin off o dalla start up.

vi. Pegaso provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off o alla start up. Lo spin off o la start up è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 Disciplina delle incompatibilità e conflitto di interesse

i. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori ed i ricercatori membri di Commissioni dell'Università operanti in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico dell'Università ed i direttori dei Dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin off o nelle start up, in ragione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168. E' tuttavia fatta salva l'ipotesi in cui un direttore di Dipartimento dell'Università venga designato dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione di uno spin off, di cui non sia socio o proponente.

ii. Fermo restando il rinvio al D.M. del MIUR su citato, valgono le incompatibilità eventualmente disposte da norme statutarie e/o regolamentari dell'Università.

iii. E' fatto espresso divieto agli spin off o alle start up, e ai professori e/o ricercatori ad essi partecipanti, di svolgere attività in conflitto di interesse e/o in concorrenza con quella istituzionale, commerciale e di ricerca per conto terzi svolta da Pegaso Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività a favore dello spin off o della start up. Pegaso potrà richiedere in ogni momento copia di atti/contratti o, comunque, di documentazione anche di altra natura dello spin off o della start up, onde poter operare verifiche volte ad appurare l'insussistenza o meno di casi di conflitto di interesse o di concorrenza con le attività dell'Università.

iv. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio docente e ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, che possano, anche solo potenzialmente, creare pregiudizio all'Università stessa o anche solo discredito all'immagine, al buon nome e al decoro della medesima.

v. Qualora la partecipazione alle attività dello spin off o della start up divenga per il docente o ricercatore della Pegaso impegnato nello spin off o nella start up, a titolo di socio o non socio e, comunque, durante lo svolgimento delle attività societarie, incompatibile con i propri compiti didattici e di ricerca, sarà il docente medesimo a doverne dare immediatamente comunicazione alla Pegaso, cessando contestualmente lo svolgimento dell'attività prestata presso lo spin off o la start up stessi.

Art. 9 Rapporti tra spin off o start up e Pegaso

i. I rapporti tra Pegaso, Dipartimento/i di appartenenza del docente/i proponente, ovvero del docente/ricercatore di cui all'art. 1, comma ii), e spin off o start up sono regolati da apposita convenzione stipulata tra la Pegaso e lo spin off o la start up che disciplina l'eventuale utilizzo di

spazi, attrezzature e servizi, nonché gli impegni relativi alla proprietà intellettuale, al know-how, al trasferimento tecnologico e alla collaborazione in attività di ricerca.

ii. La convenzione di cui al comma precedente dovrà contenere specifiche clausole che prevedano:

a) le modalità dell'eventuale concessione dei locali della Pegaso e/o dell'uso di attrezzature della stessa o del Dipartimento ospitante, stabilendo gli oneri a carico dello spin off o della start up, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme regolamentari adottate dall'Università stessa e comunque calcolati a seguito di una specifica quantificazione di tutti i costi, anche indiretti e figurativi;

b) la puntuale definizione degli accordi e dei conseguenti obblighi, per lo spin off o per la start up, scaturenti dalla normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel caso di concessione dei locali e/o dell'uso delle attrezzature di cui al punto precedente;

c) gli oneri per eventuali servizi di supporto richiesti dalla spin off o dalla start up alla Pegaso, nel rispetto, in ogni caso, della normativa al riguardo vigente.

iii. Nel caso di spin off o di start up ospitati all'interno delle strutture della Pegaso, la permanenza degli stessi non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere oggetto di rinnovo per periodi di eguale o inferiore durata, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza o opportunità e, comunque, tramite formale ed esplicito accordo tra le parti.

iv. In caso di spin off o di start up costituiti per lo sviluppo di tecnologie protette da brevetto della Pegaso, di cui inventore/i è/sono il/i proponente/i del costituendo spin off o start up, Pegaso potrà concedere a tali società i diritti di sfruttamento del brevetto secondo quanto previsto al successivo art. 14.

Art. 10 Vigilanza e monitoraggio

i. Pegaso svolge puntuale vigilanza e verifica il rispetto dei principi enunciati nel D.M. del MIUR 10 agosto 2011, n. 168, agli art. 4 e 5 ("Disciplina delle Incompatibilità e Disciplina dei Conflitti di Interesse"). La Pegaso, inoltre, effettua un monitoraggio annuale in merito all'andamento degli spin off e delle start up.

ii. L'attività di vigilanza e di monitoraggio si concretizza nella redazione di una relazione annuale da parte della Commissione Spin off e Start Up sullo stato e l'andamento degli spin off e delle start up da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

iii. Sulla base della relazione di cui al punto precedente il Consiglio di Amministrazione assume le decisioni conseguenti.

Art. 11 Registro degli spin off e delle start up Pegaso

Sarà istituito presso l'Area Ricerca il Registro degli spin off e delle start up PEGASO. Nel Registro sono iscritti, in due sezioni distinte e separate, gli spin off e le start up.

Art. 12 Mantenimento dello status di spin off e di start up

- i. Per mantenere lo status di spin off o di start up, è necessario che l'oggetto sociale resti coincidente o comunque coerente con quello originario, ferma restando l'esigenza di non ledere con il proprio operato l'immagine, il buon nome e il decoro della Pegaso.
- ii. La revoca dello status di spin off o di start up è disposta dal Consiglio di Amministrazione; a seguito della revoca, lo spin off o la start up viene cancellato dal Registro degli spin off o delle start up Pegaso, di cui al precedente art. 11, perdendo, per l'effetto e in via automatica, tutti i benefici ad esso attribuiti. Entro 3 mesi dalla notifica della decisione assunta dalla Pegaso, lo spin off o start up è obbligato ad assolvere ogni conseguente adempimento.

Art. 13 Marchio Pegaso

- i. Agli spin off o alle start up può essere concesso, tramite apposito contratto di licenza, l'utilizzo del marchio dell'Università per un periodo di tre anni. Detto periodo potrà essere rinnovato solo con la sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne disciplini l'utilizzo, la durata e gli oneri a carico dello spin off o della start up.
- ii. Il Marchio può essere utilizzato da tali società esclusivamente sotto forma di marchio derivato, utilizzando a seconda dei casi la dicitura "Spin Off di" oppure "Start Up di" (conformemente all'allegato 1, figg. 3 e 4 del Regolamento di Ateneo sul marchio) anche in associazione con l'eventuale marchio dello spin off o start up, fermo restando, in ogni caso, che il Marchio Pegaso non potrà essere oggetto di registrazione da parte dello spin off o start up, né essere parte del marchio della Società, a prescindere dalla registrazione di quest'ultimo. L'utilizzo diretto del marchio Pegaso nella commercializzazione di prodotti e servizi dello spin off o della start up dovrà essere negoziato separatamente, valutando caso per caso. In assenza di tale negoziazione, è fatto espresso divieto di avvalersi del Marchio Pegaso o della relativa spendita del nome per la commercializzazione diretta dei prodotti e/o servizi della Società.
- iii. Il contratto di licenza prevedrà, tra l'altro, che lo spin off o start up licenziatario garantisca e tenga manlevata e indenne Pegaso da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall'utilizzo del segno, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della licenza.
- iv. Qualora Pegaso decida di uscire dalla compagine sociale dello spin off o di revocare lo status di start up, il contratto di licenza di marchio si intenderà automaticamente risolto, con la conseguente cessazione di tutti gli effetti dello stesso.
- v. La concessione in uso del Marchio può essere motivatamente revocata in ogni momento e con effetto immediato in tutti i casi di reale o potenziale pregiudizio per l'immagine, il buon nome e la reputazione della Pegaso, derivanti da attività attribuibili allo/a spin off/start up, ad attività delle persone che operano per esse o ad attività di terzi riconducibili alla società in questione.

Art. 14 Proprietà intellettuale

- i. Agli spin off o alle start up costituiti per sviluppare proprietà intellettuale di proprietà della Pegaso, e di cui il proponente/i è inventore, possono esserne concessi lo sfruttamento tramite apposito contratto di licenza; solo nel caso di spin off la concessione iniziale può essere gratuita. In

ogni caso, sia per gli spin off che per le start up, gli oneri brevettuali sono a carico di tali società licenziatarie e la quantificazione delle royalties o degli altri proventi viene definita di volta in volta e, comunque, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia.

ii. Il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale, brevettata o non brevettata, dalla Pegaso agli spin off o alle start up, può avvenire sulla base di accordi di licenza o di cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica e concordati di volta in volta.

iii. I diritti di proprietà intellettuale dei soci proponenti e partecipanti ricercatori, dipendenti di Pegaso, realizzati nello svolgimento di attività di ricerca espressamente finanziata da quest'ultima, saranno di titolarità dei medesimi ricercatori e disciplinati in base a quanto disposto dall'articolo 65 del "Codice della Proprietà Industriale" (Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30).

iv. La proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca, conseguiti nel corso delle attività svolte dagli spin off o dalle start up, appartiene ai medesimi qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 64, commi 1 e 2, del suddetto Codice. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 68 di tale testo di legge, la Pegaso avrà diritto ad una licenza gratuita e perpetua, senza diritto di sub licenza per l'utilizzo dei risultati di cui sopra per fini esclusivamente istituzionali, di ricerca e di didattica.

v. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 64, comma 3, del precitato Codice, gli spin off o le start up potranno esercitare il diritto di opzione in tale norma regolato, previa espressa autorizzazione dell'Università.

Art. 15 Norme transitorie e finali

i. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal decreto rettorale di emanazione.

ii. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme già vigenti in materia.

iii. Le società, aventi caratteristiche di start up universitarie, già costituite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono richiedere il riconoscimento dello status di start up Pegaso sempreché rispettino i requisiti normativi generali vigenti in materia e, comunque, si adeguino a quanto ulteriormente previsto dal presente Regolamento.

iv. Gli spin off in cui la Pegaso già partecipa al capitale sociale, e che risultano già formalmente costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno iscritti nell'apposita sezione del Registro degli spin off Pegaso, di cui al precedente art. 11, a espressa condizione che, in ogni caso, lo spin off medesimo risulti soddisfare gli ulteriori requisiti normativamente previsti dal presente Regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione Spin Off e Start Up può proporre, d'intesa con gli interessati, soluzioni specifiche agli organi di Ateneo che deliberano sull'accettazione o meno delle deroghe.